

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 - “Disciplina della riproduzione animale”.
D.M. 19 luglio 2000, n. 403 - “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.
D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 - “Indicazioni operative di competenza regionale”.
Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali.
Medico veterinario: **De Berardinis Isabella** - codice **RM1869F**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale”, che, all’art. 31 “Pratica dell’impianto degli embrioni” dispone che I veterinari che intendono praticare l’impianto embrionale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994, che al punto 18 “Identificazione e codifica dei fecondatori” stabilisce le modalità per l’attribuzione di un codice univoco in ambito nazionale per gli operatori di impianto embrionale degli animali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le *disposizioni operative* regionali per l’attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda in data 23 gennaio 2009, protocollo n. 9729/28, con la quale il medico veterinario De Berardinis Isabella, iscritta all’Ordine dei Medici veterinari della provincia di Roma al n. 1869 , chiede l’iscrizione nell’elenco degli operatori di impianto embrionale degli animali tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 31 del D.M. n. 403/2000, nonché delle *disposizioni operative* adottate con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 11;

RILEVATO che la verifica documentale della predetta domanda, per l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 31 del D.M. 403/2000 e dalle sopra citate *disposizioni operative* di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente, in data 30 gennaio 2009 dall’Area 07 – “Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari” e dall’Area “Sanità Veterinaria”, ha dato **esito positivo**;

DETERMINA

In conformità con le premesse,

1 - di iscrivere nell'elenco degli operatori di impianto embrionale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, il medico veterinario **DE BERARDINIS ISABELLA**, nata a Roma il 12 luglio 1979 e residente nel comune di Roma, via Remo Pannain n. 18, codice fiscale:DBRSLL79L52H501F.

2 - di attribuire al medico veterinario De Berardinis Isabella il codice univoco identificativo a livello nazionale: **RM1869F**

3 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione qualora, previo parere dell'apposita Commissione, il sopra citato medico veterinario De Berardinis Isabella si renda inadempiente agli obblighi sotto indicati, riportati all'articolo 31, comma 4 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 11.3 delle *disposizioni operative* adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse:

- di rifornirsi di materiale embrionale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri autorizzati;
- di mantenere in buono stato di conservazione il materiale embrionale;
- di certificare l'intervento di impianto embrionale su appositi moduli forniti dalla Regione;
- di conservare i suddetti moduli per almeno tre anni;
- di trasmettere i certificati di impianto embrionale, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- di dare comunicazione, in caso di distruzione di materiale embrionale, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che dovrà attestare l'avvenuta distruzione;
- di comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al trattino precedente, al Recapito od al Centro autorizzato che ha fornito il materiale embrionale.

4 - di disporre l'invio del presente provvedimento al medico veterinario De Berardinis Isabella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini



REGIONE LAZIO

AREA 7 – Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari Area Sanità Veterinaria

VERBALE DEL 30 gennaio 2009

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30”. D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, con la quale è stato approvato il *documento* “Indicazioni operative di competenza regionale”. Esame delle domande tendenti ad ottenere **l’iscrizione nell’ ”elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali”**.

I sottoscritti **Coriolano Roberto**, funzionario dell’Area 07 - “Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari” e **Cecchini Roberta**, funzionario dell’Area A.2 “Sanità Veterinaria” della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro:

VISTA la normativa richiamata in oggetto, in particolare:

- il D.M. n. 403/2000, articolo 31 “Pratica dell’impianto degli embrioni”;
- il punto 11.2 “Iscrizione nell’elenco regionale” del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in base al quale l’iscrizione in commento avviene “sulla base della verifica documentale dei requisiti previsti, svolta congiuntamente dall’Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale e dall’Area F Prevenzione Collettiva e Servizi Veterinari del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale”;

il giorno 30 gennaio 2009 alle ore 10,00 presso la sede dell’Area “Sanità Veterinaria” della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, in viale del Caravaggio n. 99, hanno effettuato la prevista verifica documentale delle istanze di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di impianto embrionale degli animali, presentate dai sotto indicati medici veterinari:

1. **Tagliareri Lorenzo**, nato a Magliano Sabina (RI) il 7-8-1978 e residente in comune di Stimigliano(RI), via Antonio Gransci, 22, iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Rieti al numero 160;
2. **De Berardinis Isabella**, nata a Roma il 12-7-1979 ed ivi residente in via Remo Pannain, 18, iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Roma al numero 1869;

L’esito della predetta verifica documentale è stato **favorevole** e, pertanto **si propone** di iscrivere i sopra indicati medici veterinari nell’elenco degli operatori di impianto embrionale degli animali tenuto dalla Regione Lazio.

firmato
Roberto Coriolano
Roberta Cecchini